



COMUNE DI CESENATICO

Provincia di Forlì – Cesena

Via M. Moretti n.4 C.F. 00220600407 Tel. 0547/79111 Fax 0547/83820

Ordinanza N.

152

Data di registrazione

06/05/2021

OGGETTO: . ORDINANZA BALNEARE INTEGRATIVA COMUNALE ANNO 2021

VISTI:

- la Legge Regionale 31 maggio 2002, n. 9 recante “*Disciplina dell’esercizio delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo e di zone del mare territoriale*”;
- la Delibera del Consiglio regionale n. 468 del 6 marzo 2003 recante “*Direttive per l’esercizio delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo e di zone del mare territoriale ai sensi dell’art. 2 comma 2 della L.R.n. 9/02*” ed in particolare il paragrafo 3.1.1;
- l’Ordinanza Balneare n. 1/2019 adottata con Determina dirigenziale n. DPG/2019/4234 dell’08/03/2019 dal responsabile del Servizio Commercio, Turismo e Qualità delle aree turistiche della Regione Emilia-Romagna, così come modificata con Determinazione del Responsabile del Servizio Turismo, Commercio e Sport n.6232 del 09/04/2021;
- l’Ordinanza di sicurezza balneare n.07/2019 emanata dall’Ufficio Circondariale Marittimo di Cesenatico in data 11 aprile 2019;

la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, prorogato con i seguenti provvedimenti: al 15 ottobre 2020 con delibera del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2020, al 31 gennaio 2021 con delibera del Consiglio dei Ministri 7/10/2020, al 30 aprile 2021 con Delibera del Consiglio dei Ministri del 13/1/2021;

- l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n.630 del 3 febbraio 2020, recante “*Primi interventi urgenti di Protezione Civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivate da agenti virali trasmissibili*”;
- l’Ordinanza del Ministero della Salute del 21 febbraio 2020 “*Ulteriori misure profilattiche contro la diffusione della malattia infettiva COVID-19*”;
- l’Ordinanza contingibile e urgente n.1 “*Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19*”, firmata dal Ministro della Salute e dal Presidente della Regione Emilia Romagna il 23 febbraio 2020;

PRESO atto che con :



COMUNE DI CESENATICO

Provincia di Forlì – Cesena

Via M. Moretti n.4 C.F. 00220600407 Tel. 0547/791111 Fax 0547/83820

- il D.L. n. 6/2020 e successivi provvedimenti statali e regionali, in relazione all'andamento dei contagi, sono state disposte specifiche misure di mitigazione del rischio covid 19;

VISTI:

- il Decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2 che ha prorogato al 30 aprile 2021 il termine entro il quale potranno essere adottate o reiterate le misure finalizzate alla prevenzione del contagio ai sensi dei decreti-legge n. 19 e 33 del 2020;
- il DPCM 2 marzo 2021 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
- il decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30, recante: “Misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena”;
- il decreto-legge 1 aprile 2021, n. 44 recante: “Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici.”; - L'Ordinanza del Ministero della Salute del 2 aprile 2021;

RICHIAMATI i seguenti allegati al DPGR n.82/2020

- o n.1: “*Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS CoV-2 in relazione allo svolgimento in sicurezza DEGLI ESERCIZI DI COMMERCIO AL DETTAGLIO IN SEDE FISSA E DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE in Emilia Romagna*”;
- o n.2: “*Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto ed il contenimento della diffusione del virus COVID-19 in relazione allo svolgimento in sicurezza DEGLI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE E ATTIVITA' DA ASPORTO E CONSUMO SUL POSTO in Emilia Romagna*”;
- o N.6: “*Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto ed il contenimento della diffusione del virus COVID-19 in relazione allo svolgimento in sicurezza DEGLI STABILIMENTI BALNEARI E DELLE SPIAGGE in Emilia Romagna*”;
- il DPGR n.40 del 31 marzo 2021 con il quale si è modificato il “Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 di cui al sopraccitato allegato 6 al DPGR n. 82/2020;
- l'Ordinanza Balneare straordinaria per il contenimento degli effetti del Corona Virus n.1/2020, adottata con Determina dirigenziale del responsabile del Servizio Commercio, Turismo e Qualità aree turistiche della Regione Emilia Romagna n.8556 del 21 maggio 2020;



COMUNE DI CESENATICO

Provincia di Forlì – Cesena

Via M. Moretti n.4 C.F. 00220600407 Tel. 0547/79111 Fax 0547/83820

- l'Ordinanza Balneare straordinaria per il contenimento degli effetti del Corona Virus n.1/2021, adottata con Determina dirigenziale del Responsabile del Servizio Turismo, Commercio e Sport della Regione Emilia Romagna n. 6236 de 09 aprile 2021;

DATO ATTO della necessità di provvedere alla integrazione delle suddette ordinanze balneari n.1/2019 e n.1/2021, emesse dai competenti uffici regionali, nei limiti dalle stesse previsti e secondo le indicazioni emerse dal confronto con le associazioni di categoria interessate, ma anche avuto riguardo alle competenze amministrative poste in capo al Comune in materia di gestione del demanio turistico;

VISTI:

- l'Ordinanza balneare integrativa comunale per l'anno 2020;
- il Piano Particolareggiato dell'arenile approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.43 del 22.05.2009;
- l'art.54 del decreto legislativo 18/8/2000 n. 267 e successive modifiche;

DATO atto che , per quanto non espressamente previsto dal presente provvedimento, restano salve le disposizioni delle normative in materia;

SENTITO il Tavolo del turismo;

ORDINA

Le disposizioni di cui all'Ordinanza Balneare n. 1/2019, adottata con Determina dirigenziale n.4234 dell'08 marzo 2019, e modificata con determina dirigenziale n. 6232 del 09 aprile 2021 e dell'Ordinanza Balneare Straordinaria n.1/2021, adottata con Determina dirigenziale del responsabile del Servizio Turismo, Commercio e Sport della Regione Emilia Romagna n. 6236 de 1 09 aprile 2021, sono integrate dalle seguenti:

Articolo 1

Divieto di accesso in spiaggia durante le ore notturne

E' vietato l'accesso in spiaggia oltre l'orario di apertura degli stabilimenti balneari e comunque dalle ore 01.00 alle ore 05.00, fatta eccezione per gli eventi autorizzati nel rispetto dei protocolli di sicurezza e delle ordinanze citate in premessa, di cui ai successivi articoli.

Tale divieto non si applica ai concessionari delle aree demaniali, ai loro collaboratori ed incaricati. E' esclusa dal divieto la presenza del pubblico nelle strutture adibite alle attività economiche localizzate sulle aree demaniali di cui all'articolo 6 comma 2 della presente ordinanza.

L'accesso alle spiagge libere non concessionate è consentito dalle ore 7.30 alle ore 22.00, fatta eccezione per quanto previsto all'articolo 10 lettera c).

Al fine di evitare che l'accesso di persone nelle ore notturne possa pregiudicare il mantenimento dei livelli di sicurezza delle misure anticovid (disinfezione delle strutture e attrezzature), è consentito ai concessionari e ai gestori di stabilimenti balneari di chiudere durante la notte l'accesso agli

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del D.lgs. 82/2005 e s.m.i.



COMUNE DI CESENATICO

Provincia di Forlì – Cesena

Via M. Moretti n.4 C.F. 00220600407 Tel. 0547/79111 Fax 0547/83820

stabilimenti mediante strutture provvisorie e di facile rimozione. Quale ulteriore misura di mitigazione del rischio da Covid-19, è consentito ai concessionari e gestori di stabilimenti balneari, qualora se ne ravvisi la necessità, di limitare l'accesso via mare o battigia alle strutture balneari adiacenti da parte dei frequentatori delle spiagge libere, salvo emergenze o esigenze volte a garantire l'accesso ai servizi dello stabilimento balneare. Parimenti è consentito ai concessionari e gestori di stabilimenti balneari limitare, qualora se ne ravvisi la necessità, l'accesso allo stabilimento nel caso di sovrappollamento (ad esempio nei week-end).

Articolo 2

Zona di mare riservata alla balneazione

Per la presenza di scogliere artificiali posizionate anche oltre i 300 metri ma entro i 400 metri dalla linea di costa, il limite di balneazione, previsto dall'articolo 2 comma 1 dell'Ordinanza Balneare regionale n. 1/2019 a 300 metri dalla battigia, è fissato a 400 metri dalla medesima, salvi i divieti di cui all'articolo 3 della stessa Ordinanza Balneare regionale n.1/2019.

Al fine di salvaguardare l'incolumità dei bagnanti, ai concessionari dei pontili d'imbarco è fatto obbligo sia di apporre apposita segnaletica al fine di impedire la balneazione a ridosso dei pontili, sia di delimitare lateralmente i pontili con due linee di boe concatenate (ovvero unite tra loro con cima galleggiante) di colore arancione collocate ad una distanza di almeno due metri dai pontili medesimi.

Articolo 3

Fascia di spiaggia destinata al libero transito.

In deroga all'articolo 4 comma 1 lettera c) dell'Ordinanza Balneare regionale n.1/19, la fascia di spiaggia (battigia) destinata esclusivamente al libero transito, con divieto di permanenza ad eccezione dei mezzi di soccorso, è **fissata in minimo metri 3 per la zona di Valverde compresa tra il Bagno Matteo ed il Bagno Blu**, località nella quale maggiormente influisce ed ha influito l'erosione e l'ingressione marina.

Resta fissata in minimo ml.5 in tutte le altre zone del territorio.

In tale fascia è assolutamente vietato il posizionamento, anche solo temporaneo, di teli, lettini, sdraio e qualsiasi altra attrezzatura balneare.

Articolo 4

Comunicazioni di servizio e delle motonavi trasporto passeggeri

Negli stabilimenti balneari le comunicazioni di servizio sono consentite all'interno della seguente fascia oraria: dalle ore **09.00** alle ore **14.00**, e dalle ore **16.00** alle ore **21.00**. Sono escluse da tale limitazione le comunicazioni relative ad emergenze.



COMUNE DI CESENATICO

Provincia di Forlì – Cesena

Via M. Moretti n.4 C.F. 00220600407 Tel. 0547/791111 Fax 0547/83820

Su tutte le spiagge i titolari di imbarcazioni adibite al trasporto passeggeri possono trasmettere da bordo, annunci, anche registrati, aventi ad oggetto esclusivamente la gita in mare, nelle fasce orarie dalle **09,30 alle ore 10,30, dalle ore 17,30 alle ore 18,30, nel numero massimo di due annunci al giorno e per una durata di ogni singolo annuncio non superiore a due minuti.**

Alle motonavi trasporto passeggeri, con particolare riguardo ai punti di imbarco-sbarco dei passeggeri, inclusi i pontili, si applicano le “Linee guida per l’informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del COVID-19” in materia di trasporto – nautica da diporto”, predisposte dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Articolo 5

Distanze tra gli ombrelloni, e tra questi ed altre strutture o attrezzature.

Nel rispetto di quanto sancito dall’articolo 3 comma 2 lettera e1) dell’Ordinanza Balneare straordinaria regionale n.1/2021 – superficie minima ad ombrellone di mq.12 -, sono determinate **su tutto il territorio** le seguenti misure minime:

- Distanza “minima” tra i paletti (distanza parallela al mare): mt.3,25;
 - Distanza “minima” tra i paletti (distanza perpendicolare al mare): mt.3,25;
- Le suddette distanze vanno misurate dal centro del paletto. Le suddette misure minime dovranno essere aumentate (in uno o entrambi i lati) al fine di rispettare la superficie minima di mq.12.
- Distanza dal confine: mt.1,70;
 - Distanza dalla passerella: mt.1,75.
 - Distanza tra lettini senza ombrellone: ml.1,50.

La fascia di rispetto di mt.1,70 dai confini tra gli stabilimenti balneari dovrà essere mantenuta libera da ogni tipo di costruzioni e/o attrezzature fisse.

Al fine di mantenere il maggiore distanziamento possibile, è consentita l’installazione di un numero massimo di 2 (due) lettini e 1 (una) poltrona per ombrellone. Per superfici a ombrellone pari o superiori a mq.16 (sedici), a condizione che venga rispettato il distanziamento di almeno un metro, è consentita l’installazione di un numero massimo di 3 (tre) lettini.

Articolo 6

Orari di apertura di stabilimenti balneari ed esercizi di somministrazione in area demaniale.

L’orario di apertura degli esercizi degli stabilimenti balneari è fissato liberamente dal gestore fatto salvo quanto previsto dall’articolo 5 dell’Ordinanza Balneare 1/2019 della Regione Emilia Romagna che prevede l’apertura minima degli stessi **dalle 9.30 alle 18.30.**



COMUNE DI CESENATICO

Provincia di Forlì – Cesena

Via M. Moretti n.4 C.F. 00220600407 Tel. 0547/79111 Fax 0547/83820

Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico, insediati nella fascia demaniale marittima definita arenile, determinano liberamente il proprio orario di apertura, fatto salvo il **divieto di accesso all'area ombreggio dopo la chiusura dello stabilimento, ad eccezione degli eventi autorizzati nel rispetto dei protocolli di sicurezza e delle ordinanze citate in premessa.**

L'apertura degli stessi esercizi può avere durata stagionale o annuale, previa comunicazione agli uffici comunali competenti.

Articolo 7

Attività degli stabilimenti balneari ed esercizi pubblici posti sull'arenile.

Per la stagione 2021 e non oltre il 30 settembre e nel rispetto della normativa Nazionale e Regionale in vigore relativa all'emergenza da Covid-19 con particolare riguardo alla libera circolazione, al fine di non pregiudicare ulteriormente le attività che non ricadono sull'arenile, e ferma restando la possibilità per gli stabilimenti balneari in possesso di autorizzazione sanitaria alla somministrazione di alimenti e bevande di svolgere liberamente, negli spazi a ciò deputati, l'attività di somministrazione nelle ore serali, negli stabilimenti balneari e negli esercizi di cui al comma 2 dell'articolo 6, può essere svolta una festa di intrattenimento alla settimana dalle ore 9.00 alle ore 24.00 anche nelle aree polifunzionali, nonché un'ulteriore serata settimanale, previa comunicazione, da svolgersi in collaborazione con le organizzazioni economiche territoriali. Il tutto in conformità all'Ordinanza in materia di rumori e quiete pubblica e nel pieno rispetto dei protocolli di sicurezza e delle ordinanze citate in premessa, con particolare riguardo alle attività vietate dalla suddetta normativa.

In deroga alle disposizioni del presente comma, il Sindaco può autorizzare una diversa programmazione delle feste serali.

L'attività di somministrazione di alimenti e bevande straordinaria, ovvero svolta con attrezzature non rientranti nell'ordinaria predisposizione produttiva degli esercizi (ad es. grigliate) è consentita – esclusivamente con servizio al tavolo - previa segnalazione certificata di inizio attività da trasmettere al Comune almeno 7 giorni prima della manifestazione, nel numero massimo di 1 volta al mese.

Sono comunque vietati gli intrattenimenti danzanti e gli eventi musicali di qualsiasi genere, con la sola eccezione di quelli esclusivamente di "ascolto" con postazioni sedute che garantiscano il distanziamento interpersonale. E' inoltre vietata qualsiasi forma di aggregazione che possa creare assembramenti come ad esempio: ballo, happy hours, degustazioni a buffet ecc., con conseguente divieto di pubblicità in qualsiasi forma che promuova attività volta a favorire raggruppamenti e assembramenti.

Le feste di intrattenimento musicale, autorizzabili con le modalità e nei limiti di cui ai commi precedenti, con o senza utilizzo di impianti elettroacustici di amplificazione e diffusione sonora, possono avvenire in deroga ai limiti di esposizione al rumore previsti dagli articoli 4 e 8 del D.P.C.M. 14.11.1997, con un valore limite (L_{Aeq}) di 68 decibel_l rilevato in facciata agli edifici con ambienti abitativi. E' fatto obbligo di fare dichiarazione di inizio attività alla S.I.A.E.



COMUNE DI CESENATICO

Provincia di Forlì – Cesena

Via M. Moretti n.4 C.F. 00220600407 Tel. 0547/79111 Fax 0547/83820

In tutti i casi previsti dal comma precedente, le casse di amplificazione e gli altri dispositivi di diffusione sonora e musicale devono essere disposti o a ridosso del lato mare degli edifici degli stabilimenti balneari ed orientati verso la spiaggia, *oppure anche a monte degli edifici degli stabilimenti ma rivolti verso il mare.*

In occasione delle predette feste le emissioni sonore non possono avvenire nell'orario dalle **14.00 alle 16.00** .

Nel **periodo 1 ottobre – 31 marzo** gli intrattenimenti musicali sono consentiti all'interno ed all'esterno dei locali nel rispetto dei limiti di cui al D.P.C.M. 14.11.1997.

È consentita l'attività di animazione all'aperto dalle 09.00 alle 24.00, mentre l'uso di impianti di amplificazione è consentito solo nelle fasce orarie delle ore 09.00-14.00 e 16.00-24.00, la diffusione sonora comprensiva del rumore antropico indotto dallo svolgimento della suddetta attività può avvenire in deroga ai limiti di esposizione al rumore previsti dagli articoli 4 e 8 del D.P.C.M. 14.11.1997, con un valore limite (LAeq) di 65 decibel, rilevato in facciata agli edifici con ambienti abitativi.

Si rimanda all'Ordinanza in materia di rumori e quiete pubblica per eventuali e autorizzate deroghe agli orari summenzionati, compatibilmente con quanto previsto dalla normativa nazionale relativa all'emergenza da Covid -19 con particolare riguardo alla libera circolazione.

Articolo 8

Autorizzazioni all'esercizio sulle aree demaniali marittime del commercio, dell'attività fotografica e ritrattistica ambulanti e delle attività di scuole di vela e nuoto.

I nulla osta all'esercizio sulle aree demaniali marittime del commercio, dell'attività fotografica e ritrattistica ambulanti e delle attività di scuole di vela e nuoto sono rilasciate dal dirigente competente di norma entro i limiti numerici previsti per gli anni **precedenti** ai soggetti autorizzati anche solo per una delle citate stagioni, fatti salvi gli effetti dei subingressi per atto tra vivi o mortis causa. Sono ammessi nuovi rilasci di autorizzazioni di scuole vela e nuoto nelle zone nelle quali per un fronte di almeno 200 metri non siano presenti attività simili, ed a condizione di non incrementare il numero dei corridoi di atterraggio. Per le attività già autorizzate i nulla osta verranno apposti in calce alla comunicazione di prosecuzione dell'attività per l'anno **2021**. Per l'attività di scuola sub e/o snorkeling e per l'attività di istruttore personale di nuoto o di vela svolta nell'ambito dell'arenile demaniale non è previsto alcun contingentamento, ma per la relativa autorizzazione è necessaria la dimostrazione del possesso dei requisiti previsti e richiesti per l'apertura di scuole di nuoto e di scuole vela. Non sono previste autorizzazioni rilasciabili per lo svolgimento del commercio in forma ambulante, in quanto lo stesso non è compatibile con una tranquilla fruizione delle aree demaniali marittime da parte del pubblico, sia delle aree libere sia di quelle in concessione. **Per lo stesso motivo, è vietato sulle aree demaniali marittime lo svolgimento di mestieri girovagli, attività pubblicitarie o promozionali, raccolte fondi, firme e petizioni e la mendicizia.**

Per i fini di cui al comma 1 del presente articolo e dell'articolo 6 comma 3 dell'ordinanza balneare regionale n. 1/2003 e n. 1/2004 è stato istituito il registro delle autorizzazioni all'esercizio sulle aree



COMUNE DI CESENATICO

Provincia di Forlì – Cesena

Via M. Moretti n.4 C.F. 00220600407 Tel. 0547/791111 Fax 0547/83820

demaniali del commercio, dell'attività fotografica e ritrattistica ambulanti e delle attività di scuole di vela e nuoto. In detto registro verranno annotati i nulla osta rilasciati in base al comma 1.

Tutte le attività summenzionate dovranno svolgersi nel pieno rispetto dei protocolli di sicurezza e delle ordinanze citate in premessa, con particolare riguardo al rispetto dei distanziamenti e del divieto di assembramento.

Nello specifico:

- alle scuole di vela e similari si applicano il *“Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto ed il contenimento della diffusione del Covid-19 nelle società e associazioni sportive affiliate”* predisposto dalla Federazione Italiana Vela;
- alle scuole di sub e/o snorkeling si applicano le *“Linee guida per l'informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del COVID-19” in materia di trasporto – nautica da diporto”*.

Articolo 9

Modalità di svolgimento dei servizi di soccorso e salvataggio

I servizi di soccorso e salvataggio, svolti sia in forma individuale che mediante piani collettivi di salvamento (da presentarsi al massimo entro 2 giorni dall'attivazione del servizio), sono assicurati **dalle ore 09.30 alle ore 18.30 a partire dall'ultimo fine settimana (sabato e domenica) di maggio e il secondo fine settimana (sabato e domenica) di settembre**, nel rispetto di quanto previsto dall'Ordinanza Balneare straordinaria regionale n. 1/2021 e dalla ordinanza di sicurezza balneare dell'Ufficio circondariale marittimo di Cesenatico.

Negli orari e nei periodi predetti è esclusa qualsiasi interruzione del servizio.

In caso il servizio sia svolto mediante piano collettivo di salvamento è consentita la parziale riduzione del servizio fino ad un massimo del 50% di quello ordinario, per non più di 2 ore nell'orario compreso tra le **12.30** e le **14.30**, ed è altresì consentita la riduzione del servizio sempre fino al 50% di quello ordinario dalle **09.30** alle **10.00** e dalle **18.30** alle **19.00**.

Tali riduzioni dovranno essere rese note mediante apposite bandiere all'uopo previste nei piani collettivi di salvamento.

Il piano individuale o collettivo di salvataggio deve prevedere, oltre a quanto previsto dall'articolo 5 lettera C) dell'ordinanza balneare regionale n. 1/2019, dalla Ordinanza di sicurezza balneare dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Cesenatico, e dai commi precedenti del presente articolo, un adeguato numero di postazioni di salvataggio, con un fronte di competenza di non più di 150 metri, con una tolleranza ammessa del 10% ai sensi dell'articolo 5 lett C) punto 3 **in caso di comprovata necessità, nonché la presenza e la disponibilità di una idonea unità a motore per il pronto intervento a servizio degli stabilimenti balneari. Ai sensi dell'articolo 5 lett. C punto 3 terzultimo capoverso dell'ordinanza balneare regionale n. 1/2019, per la zona ricompresa tra la spiaggia libera dopo il Bagno Marconi e la spiaggia libera prima della concessione dell'Eurohotel, in località Valverde di Cesenatico, per la zona Ponente colonie ricompresa tra il canale scolo consorziale Mesola e la concessione della Congrega velisti, il fronte massimo delle postazioni di salvataggio da ricomprendere nei piani collettivi nella zona suddetta, può essere portato ad un massimo di 200 metri con una tolleranza massima del 10 %.** Per la presentazione del piano e la procedura di approvazione dello stesso si applica quanto previsto dall'articolo 5 lettera C) punto 5 dell'ordinanza balneare regionale **n. 1/2019**.



COMUNE DI CESENATICO

Provincia di Forlì – Cesena

Via M. Moretti n.4 C.F. 00220600407 Tel. 0547/791111 Fax 0547/83820

Ai sensi dell'articolo 1 comma 7 dell'ordinanza balneare regionale n. 1/2019 e ad integrazione di quanto previsto dall' articolo 5 lettera C) punto 8 dell'ordinanza balneare regionale n. 1/2019 si dispone che ogni stabilimento balneare ed ogni altra struttura balneare che non aderisca a piani collettivi di salvamento è tenuto ad avere in proprio la dotazione di un defibrillatore semi automatico funzionante.

Fuori dagli orari e dai periodi indicati nel presente articolo gli stabilimenti possono essere aperti al pubblico, nei limiti orari previsti dall'articolo 6 della presente ordinanza, ma deve essere segnalata la mancanza dei servizi di soccorso e salvataggio, o la sua parziale attivazione, con le apposite bandiere di segnalazione previste nell'ordinanza balneare regionale. Si applica inoltre quanto previsto dall'articolo 5 lettera A) punto 7 e articolo 5 lettera C) punto 6 dell'ordinanza balneare regionale **n. 1/2019**.

Articolo 10

Altri divieti e prescrizioni ad integrazione dell'ordinanza balneare regionale

a) **Natanti**

Ad integrazione di quanto previsto dall'Ordinanza Balneare regionale n. 1/2019 all'articolo 2 comma 2 lettera b), si dispone che l'ormeggio permanente diurno dalle ore 06.00 alle ore 21.00 di natanti destinati al noleggio è consentito previa autorizzazione rilasciata alle cooperative degli esercenti stabilimenti balneari, o ad altri soggetti, che avranno presentato domanda per i loro associati o per eventuali soggetti terzi noleggiatori di natanti negli specchi acquei di loro competenza riguardo al servizio di salvamento.

L'autorizzazione di cui al comma 1 sarà rilasciata con l'annotazione delle prescrizioni tecniche che saranno indicate dall'autorità marittima territorialmente competente, da ritenersi vincolanti per la suddetta autorizzazione.

I noleggiatori di natanti - nell'esercizio delle loro attività - dovranno attenersi alle **“Linee guida per l'informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del COVID-19” in materia di trasporto – nautica da diporto” in vigore.**

b) **Accesso e transito mezzi**

Fatto salvo il rispetto di quanto previsto dall'articolo 2 comma 3 dell'Ordinanza Balneare regionale n.1/2019, si dispone che l'autorizzazione prevista dal suddetto comma sia sostituita da preventiva comunicazione inviata tramite pec da parte degli Enti preposti all'Ufficio demanio comunale **almeno 7 giorni prima**, e che la suddetta comunicazione possa contenere altresì l'indicazione dei mezzi motorizzati utilizzati dagli enti che devono transitare in spiaggia per l'effettuazione dei campionamenti e dei rilievi.

Ad integrazione di quanto previsto dall'Ordinanza Balneare regionale n.1/2019 all'articolo 4 comma 1 lett. g) , si dispone che nel periodo dall'ultimo fine settimana di maggio fino al secondo fine settimana di settembre è vietato transitare o sostare sulla spiaggia con veicoli a braccia o velocipedi.

Fanno eccezione al divieto di cui all'articolo 4 comma 1 lett. g):



COMUNE DI CESENATICO

Provincia di Forlì – Cesena

Via M. Moretti n.4 C.F. 00220600407 Tel. 0547/791111 Fax 0547/83820

1. eventuali mezzi, meccanici e non, adibiti all'allestimento di eventi e/o manifestazioni, debitamente autorizzati dall'Ufficio competente del Comune;
2. Per gli stabilimenti balneari di Zadina, l'Ufficio competente del Comune autorizza al transito ed alla sosta n.2 automezzi per stabilimento, identificati con targa, con possibilità di utilizzo un veicolo alla volta;
3. Per gli stabilimenti di Levante (dal Porto Canale a Via Montello), l'Ufficio competente del Comune autorizza al transito ed alla sosta nella fascia in concessione alla Cooperativa Bagnini n.3 automezzi per stabilimento, di cui n.2 identificati con targa.
4. Nel tratto di arenile sfocio a mare di Viale Colombo, a monte degli stabilimenti balneari Camping Zadina e Camping Cesenatico, previa concessione di gestione dell'area con finalità di parcheggio a soggetto collettivo, è consentito il transito e la sosta di autoveicoli.
5. Per gli stabilimenti balneari di ponente, nello specifico solo i bagni Spiaggia San Giacomo, Bagno Luna e Bagno Al Sole, l'Ufficio competente del Comune autorizza al transito ed alla sosta n.3 automezzi per stabilimento, di cui n.2 identificati con targa.

Ad integrazione di quanto previsto dalla ordinanza balneare regionale n.1/2019 all'articolo 4 comma 1 lett. g), si dispone che in caso di mareggiate o spiaggiamenti eccezionali, dichiarati dagli uffici comunali competenti in materia di igiene ambientale e di protezione civile e tempestivamente segnalati all'autorità marittima, alle cooperative degli esercenti gli stabilimenti balneari ed alla Polizia Municipale, il transito e/o la sosta in spiaggia dei mezzi per la pulizia delle spiagge e la manutenzione pubblica è consentito anche oltre le ore 09,00 e prima delle ore 18,30. I concessionari frontisti interessati alle operazioni di pulizia straordinaria dovranno provvedere direttamente a delimitare il tratto di intervento e vigilare sulle operazioni sino alla fine della loro durata.

Le operazioni di preparazione dei rifiuti da asportare dovranno essere eseguite dagli esercenti gli stabilimenti balneari e dagli altri concessionari di norma entro le ore 07,00, ad eccezione dei casi eccezionali sopra citati.

c) **Accesso animali**

Ad integrazione di quanto previsto dall'Ordinanza Balneare regionale n.1/2019 all'articolo 4 comma 1 lett.j), l'Ufficio Demanio del Comune può autorizzare l'accesso di animali per lo svolgimento di particolari eventi e/o manifestazioni.

Sempre ad integrazione di quanto previsto dall'ordinanza balneare regionale n.1/2019 all'articolo 4 comma 1 lett.j) **si consente l'accesso dei cani alla battigia dalle ore 06,00 alle ore 08,00 e dalle ore 20,00 alle ore 22,00 con transito dalle spiagge libere.**

La balneazione dei cani è consentita nei predetti orari nelle seguenti zone: specchio acqueo antistante spiaggia c.d. zona Cesarini in località Villamarina, specchio acqueo antistante la spiaggia libera posta in località Valverde tra le concessioni di FINCARDUCCI e di EUROHOTEL, specchio acqueo antistante la spiaggia libera c.d. Diamanti località Boschetto, specchio acqueo antistante spiaggia libera adiacente alla Piazza Spose dei Marinai in località ponente, specchio acqueo antistante spiaggia libera tra il canale Tagliata ed il bagno Camping Cesenatico in località Zadina, la balneazione potrà avvenire all'interno di corridoi opportunamente segnalati tramite boe e gavitelli di colore arancione. Sull'arenile, in corrispondenza dello specchio acqueo, deve essere installato apposito cartello esplicativo della possibilità di balneazione dei cani negli orari consentiti predetti. L'accesso e la balneazione potranno avvenire solo alle seguenti condizioni:



COMUNE DI CESENATICO

Provincia di Forlì – Cesena

Via M. Moretti n.4 C.F. 00220600407 Tel. 0547/791111 Fax 0547/83820

- il cane deve essere iscritto all'anagrafe canina;
- il cane deve essere stato sottoposto a tutte le vaccinazioni obbligatorie;
- il cane deve essere condotto con guinzaglio di lunghezza non superiore a m. 1,50 e non estendibile e dotato di opportuna museruola, se del caso, ad eccezione del momento della balneazione durante il quale, compatibilmente con la situazione, potrà essere tolta la museruola;
- è vietato l'accesso dei cani di sesso femminile in evidente fase estrale;
- il proprietario o il detentore, durante l'accesso, deve impedire che il comportamento del proprio cane arrechi disturbo alla quiete pubblica;
- il proprietario o il detentore, durante l'accesso, è sempre responsabile del benessere, del controllo e della conduzione dell'animale, e risponde, sia civilmente che penalmente, dei danni o lesioni a persone, animali e cose eventualmente provocati dallo stesso;
- il proprietario o il detentore, deve effettuare l'immediata rimozione di qualunque deiezione dei cani stessi mediante apposita paletta e raccoglitore; le deiezioni raccolte non potranno essere immesse nei cestini rifiuti eventualmente presenti nelle aree di spiaggia, ma dovranno essere smaltite negli appositi cassonetti dell'organico fuori dall'ambito demaniale;
- è comunque vietato l'accesso e/o la permanenza ai cani che per temperamento o carattere si dimostrassero pericolosi o arrecassero disturbo alla quiete pubblica.

Articolo 11

Prescrizioni in caso di trasporto eolico ed idraulico di sabbia in aree non demaniali

Previa verifica dei competenti Uffici Tecnici Comunali/Regionali, è posto a carico dei proprietari delle aree non demaniali limitrofe, adiacenti o prospicienti l'arenile, in caso di mancanza di adeguata protezione e/o comunque a causa di particolari eventi, l'obbligo di ricollocare sul Demanio marittimo il materiale sabbioso trasferitosi sulle stesse aree a seguito di trasporto eolico ed idraulico.

In caso di mancato rispetto dell'obbligo predetto, dopo il decorso dei termini dati con formale diffida ad adempiere, come pure nei casi di somma urgenza, i competenti Uffici Pubblici potranno riportare sul Demanio il materiale così accumulatosi in area privata, dandone preventiva informazione ai privati proprietari interessati.

Articolo 12

Prescrizioni di divieto di fumo sulla battigia e nello specchio acqueo.

Al fine di evitare inconvenienti ambientali e per tutelare la salute pubblica è fatto divieto di fumo nel tratto di arenile definito come battigia, ai sensi dell'articolo 4 comma 1 lettera c) dell'ordinanza balneare regionale, come individuato dall'articolo 3 della presente ordinanza.

Il divieto di fumo vige anche nello specchio acqueo definito ai sensi dell'articolo 2 della presente ordinanza.

I divieti di cui al presente articolo vigono nella stagione balneare compresa tra il 01 Gennaio e il 31 dicembre di ogni anno.



COMUNE DI CESENATICO

Provincia di Forlì – Cesena

Via M. Moretti n.4 C.F. 00220600407 Tel. 0547/79111 Fax 0547/83820

Articolo 13

Disciplina dei corridoi di atterraggio.

Non sono rilasciabili autorizzazioni all'installazione di corridoi di atterraggio destinati in modo prevalente alla attività di kite-surf a distanza inferiore di 500 metri l'uno dall'altro. In caso di richieste che concretino la suddetta fattispecie gli uffici dovranno procedere o ad un accorpamento dei due corridoi richiesti o al posizionamento di uno dei due in modo tale da rispettare la norma, favorendo ove possibile il rilascio di corridoi di fronte a spiagge non in concessione.

Di norma sono rilasciabili autorizzazioni all'installazione di corridoi di atterraggio solo a rinnovo di quelle già rilasciate negli anni precedenti, consentendo comunque il rilascio nel caso di eventuali subingressi nell'attività principale per la quale si richiede il rilascio del corridoio.

E' consentito il rilascio della autorizzazione per l'installazione di opportuni corridoi specifici per manifestazioni sportive autorizzate dall'amministrazione comunale.

Articolo 13bis

Nautica da diporto

Per la disciplina delle unità da diporto in generale, siano esse utilizzate per fini privati o per fini commerciali-noleggio, si rimanda **alle specifiche “Linee guida per l’informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del COVID-19” in materia di trasporto – nautica da diporto” in vigore.**

Articolo 14

Tappeti elastici e gonfiabili

L'installazione negli stabilimenti balneari di tappeti elastici, giochi c.d. gonfiabili attrezzature e/o giochi di qualsiasi dimensione è consentita, previa comunicazione al Comune, nel rispetto di quanto previsto dall'ordinanza balneare regionale vigente, salvaguardando l'impatto visivo monte-mare, nel rispetto delle disposizioni del piano dell'arenile e qualora il concessionario e/o gestore dello stabilimento sia in grado di garantire il distanziamento sociale di almeno metro.

Articolo 15

Infospiagge e impianti di filodiffusione esterni.

Infospiagge: Gli stabilimenti balneari dotati di sistema di amplificazione potranno utilizzare tali dispositivi solo per motivi di servizio evitando di effettuare qualunque forma di pubblicità per propri o altrui prodotti. Tale impianto se connesso a sistemi di informatizzazione collettiva degli Stabilimenti Balneari potrà essere usato, oltre che per i motivi di cui sopra, anche per diffondere



COMUNE DI CESENATICO

Provincia di Forlì – Cesena

Via M. Moretti n.4 C.F. 00220600407 Tel. 0547/791111 Fax 0547/83820

messaggi di pubblica utilità o di altro tipo (se regolamentato da apposita convenzione tra Esercenti Stabilimenti Balneari e Amministrazione Comunale, o Provinciale o Regionale).

Filodiffusione: gli impianti di filodiffusione possono essere utilizzati a condizione che le casse installate siano collocate ad una altezza massima di mt. 2.00 da terra e, sia per quelle nel fabbricato sia per quelle altrove installate, siano tutte direzionate verso l'interno della concessione. Le emissioni sonore dovranno essere a volume moderato e nel rispetto delle fasce orarie e dei limiti previsti dalla ordinanza comunale sui rumori.

Articolo 16

Disciplina per l'accesso alle spiagge libere

Nel rispetto di quanto disciplinato dall'art.4 dell'Ordinanza Balneare straordinaria regionale n.1/2021, l'accesso e la fruizione delle spiagge libere è consentito secondo i criteri e le modalità di seguito indicate:

- nel rispetto dei Protocolli di sicurezza, delle norme in materia di contenimento del contagio e del distanziamento interpersonale, saranno effettuati controlli degli accessi, dei presidi e della fruizione delle aree da parte di personale autorizzato (Forze dell'Ordine e soggetti del terzo settore e/o cooperative, adeguatamente individuabili);
- i fruitori della spiaggia libera devono rispettare nel posizionamento delle proprie attrezzature (ombrelloni, lettini, sdraio ecc) le medesime misure previste per il distanziamento delle attrezzature degli stabilimenti balneari; tutte le attrezzature personali dovranno essere rimosse a fine giornata, pena l'applicazione delle sanzioni previste dal Codice della Navigazione;
- sono garantite opportune misure di pulizia della spiaggia e di igienizzazione delle attrezzature comuni, quali servizi igienici (ove presenti);
- possono essere previste eventuali limitazioni ai frequentatori delle spiagge libere all'accesso via mare o battigia alle strutture balneari adiacenti, anche mediante il posizionamento di delimitazioni, fatte salve le emergenze o esigenze volte a garantire l'accesso ai servizi dello stabilimento balneare;
- possono, altresì, essere previste disposizioni volte a limitare lo stazionamento dei bagnanti sulla battigia (area di transito) per evitare assembramenti.

L'accesso degli utenti alle spiagge libere è consentito dalle ore 7.30 alle ore 22.00, salvo durante eventuali eventi autorizzati e salvo quanto disposto all'articolo 10 lettera c).

Articolo 17

Particolari disposizioni sull'utilizzo delle cosiddette "aree polifunzionali"

In relazione a quanto previsto dall'art.3, secondo comma lettera f) dell'Ordinanza Balneare straordinaria regionale n.1/2021, al fine di limitare l'accesso al locale bar e ristorante e di promuovere e favorire il maggior distanziamento tra i tavoli, con la presente – in deroga a quanto previsto dall'articolo 4 dell'Ordinanza n.2/2004 del Responsabile del Servizio Commercio, Turismo e Qualità delle aree turistiche della Regione Emilia-Romagna - gli stabilimenti balneari – in via eccezionale per **l'anno 2021** e senza necessità di comunicarlo agli uffici competenti - potranno collocare all'interno delle aree polifunzionali già autorizzate tavoli, sedie e relativi sistemi di ombreggio.



COMUNE DI CESENATICO

Provincia di Forlì – Cesena

Via M. Moretti n.4 C.F. 00220600407 Tel. 0547/79111 Fax 0547/83820

Qualora lo stabilimento balneare, al fine di garantire il giusto distanziamento nelle aree di ombreggio e in considerazione del minor afflusso di utenti all'interno dei campi dedicati ai giochi da spiaggia, potrà destinare in tutto o in parte tali aree all'ombreggio, previa comunicazione – anche in forma associata - agli uffici competenti.

Articolo 18

Prescrizioni per la riduzione dell'uso della plastica presso gli stabilimenti balneari e le annesse attività di somministrazione di alimenti e bevande

Per quanto riguarda la riduzione dell'uso della plastica e del contrasto all'abbandono indiscriminato di rifiuti plastici sull'arenile e nel mare, gli stabilimenti balneari e le annesse attività di somministrazione di alimenti e bevande si fa riferimento all'art. 5 comma B punto 8 delle disposizioni contenute nell'Ordinanza Balneare n. 1/2019, adottata con Determina dirigenziale n. DPG/2019/4234 dell'08 marzo 2019 come modificata con determina dirigenziale n. 6232 del 09 aprile 2021 in particolare:

- le bevande vendute o somministrate in contenitori di vetro devono essere consumate all'interno dei locali o comunque nelle aree dedicate alla somministrazione di alimenti e bevande;
- ad eccezione delle bevande confezionate, i contenitori per alimenti e bevande destinati al consumo immediato, sul posto o da asporto, nonché i piatti, i bicchieri, le posate, le cannucce, i mescolatori per bevande, in materiale plastico monouso, devono essere in materiale compostabile o biodegradabile. Al fine di consentire l'esaurimento delle scorte e il necessario approvvigionamento, il presente obbligo entra in vigore a far data dal 15 luglio 2021.

Articolo 19

Rinvii

Per tutto quanto non esplicitamente disciplinato nella presente ordinanza, valgono le disposizioni contenute nell'Ordinanza Balneare n. 1/2019, adottata con Determina dirigenziale n. DPG/2019/4234 dell'08 marzo 2019 come modificata con determina dirigenziale n. 6232 del 09 aprile 2021 del Responsabile del Servizio Turismo, Commercio e Sport della Regione Emilia Romagna, e nell'Ordinanza Balneare Straordinaria n.1/2021, adottata con Determina dirigenziale n. 6236 del 09 aprile 2021 del Responsabile del Servizio Turismo, Commercio e Sport della Regione Emilia Romagna.

Articolo 20



COMUNE DI CESENATICO

Provincia di Forlì – Cesena

Via M. Moretti n.4 C.F. 00220600407 Tel. 0547/791111 Fax 0547/83820

Sanzioni

Chiunque violi le disposizioni di cui alla presente ordinanza è soggetto alle sanzioni amministrative previste dal Codice della navigazione, come richiamate dall'articolo 7 della legge regionale Emilia-Romagna n. 9 del 31 maggio 2002.

ALLEGATI:

- 1) *“Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS CoV-2 in relazione allo svolgimento in sicurezza DEGLI ESERCIZI DI COMMERCIO AL DETTAGLIO IN SEDE FISSA E DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE in Emilia Romagna”;*
- 2) *“Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto ed il contenimento della diffusione del virus COVID-19 in relazione allo svolgimento in sicurezza DEGLI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE E ATTIVITA' DA ASPORTO E CONSUMO SUL POSTO in Emilia Romagna”;*
- 3) *“Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto ed il contenimento della diffusione del virus COVID-19 in relazione allo svolgimento in sicurezza DEGLI STABILIMENTI BALNEARI E DELLE SPIAGGE in Emilia Romagna”;*
- 4) *Determine dirigenziale del Responsabile del Servizio Turismo, Commercio e Sport della Regione Emilia Romagna n.ri 6232 e 6236 de 1 09 aprile 2021*

Sindaco

Matteo Gozzoli / INFOCERT SPA